

REGOLAMENTO (CE) N. 2582/95 DELLA COMMISSIONE**del 3 novembre 1995****relativo al trasporto per la fornitura gratuita all'Azerbaijan ed al Tagikistan, di farina di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, del Kirghizistan e del Tagikistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione⁽²⁾, ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio; che occorre indire una gara per la fornitura di 13 000 tonnellate di farina di segala a destinazione dell'Azerbaijan e del Tagikistan;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in tali repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in una partita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2009/95, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 13 000 tonnellate (peso netto) di farina di segala, secondo quanto indicato nell'allegato I. La gara comporta una sola partita.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce, allo stadio previsto al paragrafo 3, ed al trasporto della stessa con mezzi adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

3. La farina sarà tenuta a disposizione per il carico, franco a bordo su vagone, durante un periodo massimo di 10 giorni a decorrere dalle date indicate, nella maniera seguente:

— 9 500 tonnellate nette a destinazione del Tagikistan di cui:

— 3 000 tonnellate tenute a disposizione nella stazione di Braunschweig a partire dal 4 dicembre 1995,

— 3 000 tonnellate tenute a disposizione nella stazione di Braunschweig a partire dal 18 dicembre 1995,

— 3 500 tonnellate tenute a disposizione nella stazione di Bad Langensalza a partire dall'11 dicembre 1995;

— 3 500 tonnellate nette a destinazione dell'Azerbaijan via il porto di Trieste, tenute a disposizione nella stazione di Vienna, a partire dal 4 dicembre 1995.

Decorsi i 10 giorni, a partire dalle date summenzionate, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione le spese che essa avrà sopportato a copertura di ogni tipo di spesa (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc...) previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto 4 del regolamento (CE) n. 2009/95.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEAOG, garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05 o 10/08
Rue de la Loi/Wetstraat 130
B-1049 Bruxelles/Brussel

Il termine di presentazione delle offerte scade il 13 novembre 1995 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 13 novembre 1995, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 23 novembre 1995 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste dall'articolo 1 e nell'allegato I sono da riportarsi di 10 giorni.

2. L'offerta verte sulla fornitura della totalità dei quantitativi di una partita precisati all'articolo 1, paragrafo 3.

Gli offerenti, qualora sia il caso, prendono in conto i prezzi di scarico e di transito di cui all'allegato V.

Per quanto riguarda il trasporto verso il Tagikistan, l'offerente dovrà fornire una lettera di garanzia emessa dalle autorità portuali e ferroviarie del primo paese di entrata nella Comunità di Stati indipendenti (CSI), che certifichi

(¹) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.

(²) GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.